



# Comune di San Michele al Tagl.to

PROVINCIA DI VENEZIA

## **SERVIZI URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**

Reg. Ordinanze n. 25  
Prot.Gen. 31722 del 09.08.2007

**OGGETTO: AREE DESTINATE A “SPIAGGIA LIBERA”**  
– Località Bibione – ARENILE –

**ORDINANZA DI RIMOZIONE, SGOMBERO DI ATTREZZATURE  
BALNEARI E MESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI**

**IL DIRIGENTE DEI SERVIZI  
URBANISTICA - DEMANIO MARITTIMO E EDILIZIA PRIVATA**

**CONSIDERATE** le segnalazioni verbali provenienti, da più parti, con le quali si comunica che nelle aree dell'arenile di libera balneazione sono depositate continuamente, durante la stagione estiva, attrezzature balneari di varia tipologia;

**VISTO** il sopralluogo effettuato in data 12, 13 e 26/07/2006, dai Servizi Demanio Marittimo e Polizia Locale del Comune, dal quale si evince che effettivamente in alcune delle aree di libera balneazione dell'arenile di Bibione, si trovano depositati stabilmente attrezzature balneari di genere vario di proprietà soggetti privati, quali: ombrelloni, sedie sdraio, oggettistica, natanti, ecc...;

**VISTO** l'art. 40 “Divieti generali” del vigente Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo, approvato con delibera n. 36 dell'8/04/2003;

**VISTO** il vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile di Bibione;

**VISTI** l'art.3 “Arenile di libero transito” e l'art. 6 “Spiaggia libera” delle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo Piano Particolareggiato dell'Arenile di Bibione, adeguato alle direttive regionali di cui alla L.R. n. 33/2002, adottato in via definitiva con delibera C.C. n. 60 del 16.06.2006, il cui iter di approvazione è in corso;



# Comune di San Michele al Tagl.to

PROVINCIA DI VENEZIA

**DATO ATTO** che per effetto dell'adozione si applica il regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 11/2004 (ex. artt. 48 e 71 della L.R. n. 61/1985);

**VISTA** la delibera di G.C. n°39/05 "Atto d'indirizzo per il rilascio delle Concessioni Demaniali Marittime";

**VISTA** la L. Reg. Veneto n° 33/2002 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo;

**VISTA** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare del 21.06.2006, n. 25 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Caorle;

**EVIDENZIATO** che le aree areniliche individuate, dal nuovo Piano Particolareggiato dell'Arenile, quali "spiaggia libera" sono destinate alla "utenza turistica pendolare e domenicale e che non possono essere attrezzate stabilmente con ombrelloni e/o concessionate a tal fine";

**EVIDENZIATO**, ancora, che le aree areniliche individuate, sempre dal nuovo Piano Particolareggiato dell'Arenile, quali "Arenile di libero transito - è costituita dalla fascia che va dalla battigia al limite delle attrezzature, con minimo di ml. 5 di profondità. In tale fascia non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizioni di ombrelloni o sedie a sdraio o qualsiasi altra attrezzatura, anche se precaria, al fine di permettere il libero transito delle persone. Nella predetta zona di lido è vietata qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di servizio e di soccorso sia lungo il lido sia della spiaggia verso il mare e viceversa.";

**EVIDENZIATO**, altresì, che il vigente Regolamento Comunale dell'Uso del Demanio Marittimo vieta, all'art. 40, di "2) disporre nella zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione. In presenza di stabilimenti balneari, il divieto si estende anche oltre i 5 metri dalla battigia fino alla prima fila di ombrelloni";

**DATO ATTO** che per effetto della destinazione a "spiaggia libera", le attrezzature balneari che si trovano depositate stabilmente su tali aree limitano l'utilizzo pubblico all'utenza turistica pendolare e domenicale, analogamente le attrezzature presenti e/o depositate nella fascia dei 5 m dalla battigia, limitano il transito delle persone;

**RITENUTO** di dover intervenire con la rimozione coatta delle menzionate attrezzature balneari depositate da ignoti sulle aree areniliche di libero uso e/o transito, al fine di garantire l'utilizzo a tutti gli utenti e turisti del comprensorio turistico di Bibione;



# *Comune di San Michele al Tagl.to*

PROVINCIA DI VENEZIA

**RILEVATO** che l'arenile di Bibione ricade in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs 42/2004, a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n.3267 del 30/12/1923, nonché parzialmente al normativa comunitaria dei S.I.C. e Z.P.S. e ai vincoli del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;

**VISTA** la nota del Sindaco del 29/09/2003, prot. n. 40208, con la quale viene individuato il funzionario preposto agli adempimenti conseguenti al trasferimento presso i Comuni delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo avente finalità turistico - ricreative, nel Dirigente dei Servizi Urbanistica ed Edilizia Privata, Arch. Giannino Furlanetto;

**Tutto ciò premesso,**

**ORDINA**

**LA RIMOZIONE E LO SGOMBERO DELLE ATTREZZATURE  
BALNEARI DEPOSITATE NELLA SPIAGGIA LIBERA O DI  
LIBERO TRANSITO DELL'ARENILE DI BIBIONE, COSÌ COME  
INDIVIDUATE DAL NUOVO PIANO PARTICOLAREGGIATO  
DELL'ARENILE, NONCHÉ LA MESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI**

**e più precisamente:**

- tutte le attrezzature balneari di vario genere appartenenti a soggetti privati, quali: ombrelloni, sedie sdraio, lettini, oggettistica, natanti, ecc... che sono depositati continuatamente, durante la stagione estiva, nelle aree dell'arenile di libera balneazione e/o nella fascia di libero transito, come individuate negli elaborati grafici del nuovo P.P. dell'Arenile, adeguato alle direttive regionali di cui alla L.R. n. 33/2002;

**DA EFFETTUARSI TRASCORSI 5 (CINQUE) GIORNI DALL'AFFISSIONE  
SUI LUOGHI DI INTERVENTO DELLA PRESENTE  
ORDINANZA DALLA DATA DI NOTIFICA DELLA PRESENTE, E  
ALL'OCCORRENZA DURANTE LE STAGIONI BALNEARI.**



# *Comune di San Michele al Tagl.to*

PROVINCIA DI VENEZIA

**Il Comando di Polizia Locale, anche avvalendosi di soggetti terzi, è incaricato di predisporre l'affissione della presente Ordinanza per la massima diffusione su tutte le zone di libera balneazione e/o libero transito e di attuare quanto previsto dalla medesima Ordinanza.**

**I Concessionari sono pregati di affiggere la presente Ordinanza nell'ambito delle proprie concessioni demaniali per la massima diffusione dei contenuti.**

Copia della presente ordinanza è trasmessa agli Enti e soggetti in elenco, ciascuno per le proprie competenze.

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o, in alternativa, ricorso amministrativo al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

San Michele al Tagliamento, lì 09.08.2007

**f.to IL DIRIGENTE DEI SERVIZI  
URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA  
arch. Giannino Furlanetto**